

Legge regionale 19 luglio 1993, n.43

Abrogazione dell'art. 3 e del 2° comma dell'art. 7 L.R. 23-4-1988 n. 29 riguardante le Commissioni Provinciali per l'artigianato

ARTICOLO UNICO

L'articolo 3 ed il comma 2 dell'art. 7 della LR 23 aprile 1988, n. 29 sono abrogati.